

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

9 aprile 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: ALLESTIMENTO SPERIMENTALE FINO AL 25 SETTEMBRE 2019 DI UN MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI IL MERCOLEDI' POMERIGGIO NELL'AREA PEDONALE FRA VIA CERNAIA E CORSO GALILEO FERRARIS. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativamente ai mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, viene promosso lo sviluppo dei mercati nei quali i produttori nell'attività di commercio dei propri prodotti possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto e al consumo di prodotti aventi un diretto legame con il territorio di produzione. Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso il riconoscimento di mercati cui abbiano accesso imprese agricole, operanti nell'ambito territoriale, ove siano istituiti detti mercati le quali si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di commercio.

In attuazione dei principi sopra enunciati, l'art. 1, comma 2, del citato decreto prevede che i Comuni, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscano o autorizzino i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli standard di cui al decreto medesimo.

Il comma 3 dell'art. 1 prevede che i mercati agricoli di vendita diretta possano essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.

Con richiesta pervenuta in data 12 febbraio 2019 (all. 1) il sig. Leone Giuseppe, in qualità di vice presidente dell'Associazione Biologicante (Associazione) con sede in Pianezza (TO), Via Gariglietti 13, codice fiscale 95576270011, oasilasfinge@libero.it, chiedeva l'autorizzazione per l'allestimento del mercato destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, da effettuarsi il mercoledì di ogni settimana nell'area pedonale in cui è collocato il monumento a Pietro Micca tra Via Cernaia e Corso Galileo Ferraris, con orario di apertura dalle ore 13 alle ore 19.30 e occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico delle merci e montaggio/smontaggio dei banchi a partire dalle ore 12 e fino alle ore 20.30.

Veniva anche inviato il disciplinare del mercato (all. 2).

La finalità del mercato è quella di promuovere il consumo di prodotti biologici, la conoscenza sulla loro importanza per la salute dei consumatori e per la salvaguardia dell'ambiente, la diffusione della corretta informazione del metodo sulla certificazione e la qualità dei prodotti biologici.

In merito alla richiesta, l'Amministrazione ritiene opportuno autorizzare l'allestimento sperimentale del mercato fino al 25 settembre 2019, riservandosi di valutare l'opportunità per una proroga.

La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta dall'Associazione che si occuperà dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con prodotti deperibili.

I costi relativi all'utenza elettrica saranno totalmente sostenuti dai produttori. Per i

produttori che necessitano dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato.

Le aziende saranno individuate dall'Associazione, in base ai criteri indicati nel "Disciplinare del mercato", fra imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, in possesso di partita I.V.A. e iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio nonché iscritti all'Associazione.

Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Il 20% dei banchi del mercato potrà essere occupato da operatori dell'artigianato agroalimentare di qualità, con merceologie non presenti sui banchi dei produttori.

Il soggetto organizzatore è, altresì, incaricato a richiedere al competente Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico, la concessione a occupare il suolo pubblico. Il possesso di detta concessione costituirà requisito per l'allestimento del mercato.

Con riguardo alla pulizia, l'organizzatore è tenuto a garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sulle aree mercatali al termine dell'attività di vendita.

Il soggetto organizzatore dovrà aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l'afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica.

Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l'Amministrazione, qualora sopravvengano esigenze della Città, ad adeguare il numero dei banchi e/o il loro posizionamento a dette esigenze o sospendere singole edizioni del mercato o revocare l'assegnazione dell'area.

Si ritiene opportuno riservare al soggetto organizzatore la possibilità di destinare parte non prevalente dell'area ad attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 3**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle

competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, l'allestimento sperimentale fino al 25 settembre 2019, da parte della Associazione Biologicante, del mercato destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20.11.2007, previsto il mercoledì di ogni settimana nell'area pedonale in cui è collocato il monumento a Pietro Micca tra Via Cernaia e Corso Galileo Ferraris, con orario di apertura dalle ore 13 alle ore 19.30 e occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico delle merci e montaggio/smontaggio dei banchi a partire dalle ore 12 e fino alle ore 20.30, richiamando le disposizioni contenute nel disciplinare del mercato allegato che si approva quale parte integrante del presente provvedimento. Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario;
- 2) che il soggetto organizzatore sarà tenuto a:
 - occuparsi della logistica e dell'allacciamento elettrico (nel rispetto delle norme di sicurezza) per i produttori con prodotti deperibili;
 - richiedere al competente Servizio comunale Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico, la concessione a occupare suolo pubblico. Il possesso di detta concessione costituisce requisito per l'allestimento del mercato;
 - garantire e controllare affinché le strutture siano installate nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
 - individuare le aziende secondo le modalità indicate nel "Disciplinare di mercato";
 - con riguardo alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti, garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'area mercatale al termine dell'attività di vendita;
- 3) per i produttori che necessitino dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato;

- 4) che per le attività d'animazione/spettacolo dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni di pubblica sicurezza, qualora necessarie ai sensi di legge;
- 5) che, stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l'Amministrazione, qualora sopravvengano esigenze della Città, ad adeguare il numero dei banchi e/o il loro posizionamento a dette esigenze subordinatamente al solo rilascio della concessione da parte del competente Servizio o sospendere singole edizioni del mercato o revocare l'assegnazione dell'area;
- 6) che l'Associazione Biologicante è direttamente responsabile civilmente e penalmente di ogni danno causato a persone o cose, a causa dello svolgimento del mercato, restando a suo carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- 7) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino, per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicati l'obbligo dell'organizzatore di provvedere a effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, anche in relazione alla nota ministeriale n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
- 8) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e di utenza a carico della Città;
- 9) che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- 10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro e
Occupazione Giovanile, Commercio,
Sportello per le Imprese, Promozione
Eventi Cittadini e Turismo, Economato
Contratti e Appalti, Avvocatura
Comunale e Affari Legali
Alberto Sacco

La Direttrice
Paola Virano

Il Dirigente dell' Area
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Gaetano Noè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 17 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 aprile 2019 al 29 aprile 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 aprile 2019.

